

STATUTO

**INSIEME PER
L'INTEGRAZIONE E IL
BILINGUISMO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE IN
SIGLA INSIEME SOC. COOP.
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASALECCHIO DI RENO BO VIA
CAMILLO RONZANI 5/3

Numero REA: BO - 451981

Codice fiscale: 02596971206

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-06-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al N. 53.930 di Repertorio e N. 32.208 di Raccolta	
STATUTO	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – NORME APPLICABILI	
ART. 1	
DENOMINAZIONE E SEDE	
E' costituita con sede nel comune di Casalecchio di Reno (BO), la società cooperativa denominata "INSIEME per l'Integrazione e il Bilinguismo società cooperativa sociale", in sigla "INSIEME soc. coop. sociale".	
La cooperativa potrà istituire filiali, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.	
ART. 2	
DURATA	
La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
ART. 3	
NORME APPLICABILI	
Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.	
Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla L. 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni.	

	TITOLO II	
	SCOPI - OGGETTO	
	ART. 4	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di	
	ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e	
	le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione delle persone svantaggiate di cui all'art. 4)	
	della Legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	Tali finalità sono perseguite anche attraverso lo svolgimento delle attività di cui alla	
	lettera b) dell'art. 1 della Legge n. 381 del 1991 per l'inserimento lavorativo delle	
	persone svantaggiate, come declinato al successivo art. 5 del presente statuto.	
	Per la realizzazione di ciò, la cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro	
	che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale	
	che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana,	
	morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e	
	delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno.	
	La cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e	
	professionali dei propri soci.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente,	
	delle prestazioni lavorative dei soci.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni	
	lavorative di soggetti diversi dai soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001,	
	n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la	

	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,
	ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di
	rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei
	regolamenti.
	La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità
	prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c..
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio
	mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Per il
	requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui
	all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.
	ART.5
	OGGETTO
	La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, nel rispetto delle
	disposizioni di cui all' art. 1, comma 1 della Legge 8 novembre 1991, n.381, ha per
	oggetto tutte le attività di seguito descritte.
	Per quanto riguarda l'attività socio, sanitaria ed educativa di cui all'art. 1, lett. a)
	della Legge n.381 del 1991, la cooperativa potrà organizzare e gestire servizi
	socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collettività ed, in
	particolare, la gestione di progetti per la prevenzione, il recupero, l'affiancamento,
	l'assistenza, l'inserimento anche lavorativo di giovani o di persone svantaggiate,
	l'integrazione.
	Con tale riguardo, la cooperativa potrà organizzare e gestire i servizi
	socio-assistenziali ed educativi, in proprio e per conto di committenti pubblici e
	privati, quali:

	- l'elaborazione e l'esecuzione di progetti a favore di utenti con deficit fisico e/o	
	psichico, soprattutto con riferimento a soggetti sordi ed udenti con difficoltà	
	linguistiche e comunicative;	
	- l'attività di educazione bilingue (lingua dei segni italiana/italiano) con sviluppo di	
	competenze linguistiche nei sordi ed udenti attraverso il bilinguismo/multilinguismo,	
	anche mediante sperimentazione di metodologie pedagogico-didattiche appropriate	
	ed al consolidamento dell'integrazione scolastica e sociale di sordi ed udenti;	
	- lo svolgimento di servizi sociali educativi qualificati, rivolti a tutti i cittadini senza	
	distinzione di età, gestiti in proprio o per conto di istituzioni pubbliche o private,	
	quali: centri gioco, ludoteche, centri educativi, centri vacanze, laboratori per attività	
	ricreative e scolastiche, etc;	
	- l'attività di assistenti alla comunicazione, mediatori linguistico-culturali, interpreti	
	LIS, tecnici della comunicazione, educatori sordi e udenti, insegnanti, logopedisti,	
	per conto di ogni tipologia di committenza;	
	- la gestione di servizi qualificati finalizzati alla prevenzione, al recupero e al	
	sostegno, in ogni forma, di soggetti socialmente svantaggiati;	
	- l'attivazione di servizi educativi anche a domicilio rivolti a bambini e ragazzi per il	
	recupero scolastico o per percorsi educativi-riabilitativi degli stessi;	
	- l'offerta di servizi socio-sanitari specifici, assistenza ad anziani ed ammalati e	
	prestazioni professionali infermieristiche domiciliari e non;	
	- la produzione e la diffusione di materiale illustrativo, didattico e scientifico relativo	
	alle attività svolte nel settore in cui opera la società cooperativa sociale;	
	- la programmazione, l'organizzazione e la gestione in proprio o per conto terzi di	
	percorsi di informazione ed aggiornamento professionale anche per il personale della	
	scuola, incontri seminariali, convegni, laboratori didattico-operativi;	

- la formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola	
in ambito: didattica, innovazione metodologica, attività laboratoriale/digitale,	
inclusione scolastica e sociale, interculturalità, alternanza scuola-lavoro;	
- la predisposizione della documentazione varia relativa alle iniziative intraprese,	
con pubblicazione e divulgazione di materiali;	
- la promozione di progetti ed interventi “in rete” con altre agenzie di promozione e	
tutela dei diritti dei disabili, in particolare dei sordi (Enti, Istituzioni, Associazioni,	
etc.);	
- il monitoraggio e la supervisione della “qualità” degli interventi a favore di	
bambini e adolescenti sordi in collaborazione con persone competenti in lingua dei	
segni italiana (LIS);	
- la gestione di servizi nuovi o innovativi che seguano lo sviluppo del settore e che	
vengano ritenuti idonei allo scopo;	
- la programmazione e la gestione di percorsi di inserimento pre-lavorativo e	
lavorativo e/o di integrazione in contesti protetti nell’ambito sociale, relativi a	
persone disabili;	
- la collaborazione attiva con altre figure professionali e del volontariato, anche se	
non socie, per il conseguimento degli obiettivi progettuali e sociali;	
- la gestione e l'organizzazione di attività ricreative, anche sociali, quali, ad esempio,	
gite culturali, soggiorni turistici e sociali, campi solari , rassegne cinematografiche e	
attività similari.	
Per quanto riguarda le ulteriori attività di cui all’art. 1, lett. b) della legge n.381 del	
1991, in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla	
precedente sezione del presente articolo comprendente i punti indicati in attività di	
tipo socio sanitario ed educativo, come sopra declinati, la cooperativa può gestire	

	stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività per
	l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati:
	- corsi di lingua dei segni italiana, lingua dei segni italiana tattile per interpreti,
	assistenti alla comunicazione...;
	- educatori sordi in attività laboratoriali scolastiche, extra scolastiche e
	ludico-ricreative;
	- la gestione e l'organizzazione di centri attività ricreative, anche sociali, quali, ad
	esempio, gite culturali, soggiorni turistici e sociali, campi solari , rassegne
	cinematografiche e attività similari;
	- la gestione e l'organizzazione di attività di bar ristorazione e mense e di pubblici
	esercizi in generale;
	- la progettazione, organizzazione e gestione di attività di natura artigianale quali, ad
	esempio, laboratori per la lavorazione di prodotti in legno o altri materiali, con
	conseguente commercializzazione e vendita;
	- servizi ambientali (manutenzione area verde, giardinaggio, pulizie...)
	- assemblaggio e confezionamento
	- comunicazioni e relazioni.
	Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B), anche ai fini della corretta
	applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n.381,
	avverranno con gestioni amministrative nettamente separate.
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla
	realizzazione degli scopi sociali. Potrà costituire ed assumere partecipazioni in altre
	imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di
	collocamento sul mercato.
	La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei

	soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti,	
	limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell’oggetto sociale. E’ pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa potrà emettere titoli di debito e strumenti finanziari privi di diritti di	
	amministrazione, secondo quanto previsto nel successivo Titolo IV del presente	
	statuto.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 6	
	REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci lavoratori è variabile, ma non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in	
	particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali.	
	Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del	
	rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con	
	l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4), comma 4, del presente	
	statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.	
	Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi	
	nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	La cooperativa potrà ammettere come soci, le persone svantaggiate di cui all’art. 4,	

	L. 381/1991 che, a norma del secondo comma del citato art. 4, devono rappresentare	
	almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il	
	loro stato soggettivo, possono essere soci della cooperativa stessa.	
	Possono, essere ammessi anche soci, denominati “soci volontari” che, condividendo	
	lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in	
	modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come consentito dall’art. 2)	
	della Legge 381/1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell’art. 11) Legge 381/1991, le	
	persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e	
	lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali	
	della cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.	
	Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano	
	interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa	
	ed in concorrenza con quest’ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di	
	amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione	
	di lavoro.	
	ART. 7	
	AMMISSIONE NUOVI SOCI COOPERATORI	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al consiglio di	
	amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;	
	b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di	
	legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall’assemblea, oltre al	
	sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di	

amministrazione;	
c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4), comma 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;	
d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2), Legge 381/1991, oltre ai dati richiesti per gli altri soci lavoratori nel presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.	
Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6) del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda.	
Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6) del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori.	
L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.	
A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci lavoratori.	

	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione	
	dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione,	
	chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande	
	non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima	
	successiva convocazione.	
	Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 8	
	TRASFERIMENTO DELLE QUOTE	
	Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote che non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa	
	senza l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio lavoratore che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione	
	agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il	
	socio è libero di trasferire la propria quota e la cooperativa deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato;	
	contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione	
	può proporre opposizione, intraprendendo l'apposita procedura di tentata mediazione.	
	ART. 9	
	DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI	

La quota sottoscritta verrà versata al 100% all'atto dell'ammissione.	
I soci lavoratori sono obbligati:	
a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini sopra previsti;	
b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;	
c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;	
d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
I soci in particolare:	
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;	
b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia	

del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della cooperativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art. 2476 comma 7 cc.

ART. 10

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART.11

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore:

A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
a. subordinato	
1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 12) punto 4, lett. a. 5	
b. diverso da quello subordinato	
1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.	
Il recesso non può essere parziale.	
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.	
Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediatamente comunicazione al socio lavoratore che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione, promuovendo il tentativo di mediazione.	
Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.	
ART. 12	
ESCLUSIONE	
L'esclusione è pronunciata dagli amministratori, oltre che nei casi previsti dalla	

legge nei confronti del socio lavoratore:	
1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;	
4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
a. subordinato	
1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa	
2. per mutuo consenso	
3. per dimissioni, nel rispetto delle norme previste dal regolamento	
4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo	
b. diverso da quello subordinato	
1. per mutuo consenso	
2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore, nel rispetto delle norme previste dal regolamento	
3. per inadempimento contrattuale da parte del socio lavoratore.	
5) che, se socio lavoratore di cui alla L. n. 142 del 2001, sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;	
6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote	

	sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	cooperativa;	
	9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo	
	9) del presente statuto, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione nei	
	casi in cui sia prevista;	
	10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti,	
	attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria	
	ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il	
	limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità,	
	fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal	
	ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), l'ulteriore	
	rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della	
	comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione	
	intraprendendo il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 37) nel	
	termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	ART. 13	
	CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere	
	comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno.	

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alle procedure di conciliazione ed arbitrato di cui al successivo art. 37.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura di mediazione, con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ritorno, a norma del successivo articolo 21) del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la quota assegnata al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo

	scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.	
	ART. 15	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio lavoratore gli eredi conseguono il diritto al rimborso della	
	quota da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nonché al	
	pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel	
	precedente articolo 14).	
	Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di	
	liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la	
	nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	ART. 16	
	PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	
	I soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	ART. 17	
	TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito	
	regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura	
	subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i	
	medesimi.	
	In particolare, per i soci lavoratori titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato,	
	il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai	
	minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità	

	e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio lavoratore nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio medesimo.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	ART. 18	
	TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI	
	Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in	

sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad	
investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del codice civile e	
dell'articolo 111 octies delle disp. att. trans..	
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:	
- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo	
valore nominale unitario;	
- le modalità di circolazione;	
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli	
interessi;	
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al	
relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e	
seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente	
statuto.	
TITOLO V	
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
ART. 19	
PATRIMONIO SOCIALE	
Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile ed è formato da un numero	
illimitato di quote nominative, ciascuna del valore non inferiore né superiore ai	
limiti di legge;	
b) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dagli investitori qualificati di cui	

	al precedente Titolo IV;
	c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al
	successivo articolo 21);
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
	e) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui all'articolo
	21) del presente statuto;
	f) dalla riserva straordinaria.
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e
	conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente
	assegnate.
	Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori né
	durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.
	La riserva divisibile di cui al precedente punto e) può essere ripartita esclusivamente
	tra i possessori degli strumenti finanziari..
	ART. 20
	ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla
	redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.
	Nella nota integrativa devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta
	con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.
	Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza,
	ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in
	particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale

	per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi	
	scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale, in conformità con il carattere di	
	cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli	
	amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Le indicazioni di cui agli artt. 2545 e 2528 del codice devono essere riportate	
	nella nota integrativa qualora, ai sensi di legge, possa omettersi la relazione sulla	
	gestione.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione	
	del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Gli amministratori con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90	
	(novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le	
	particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento	
	del termine fino a 180 (centottanta) giorni.	
	Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla	
	gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può	
	deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di	
	ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero	
	mediante aumento gratuito della quota da essi sottoscritta e versata. Allo stesso	
	modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei	
	trattamenti di cui al precedente periodo operato dagli amministratori.	

La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art.2521 codice civile.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 21

DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci operatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci operatori, e ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, privi dei diritti di amministrazione, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci lavoratori;	
g) quanto residua alla riserva straordinaria.	
L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.	
TITOLO VI	
GOVERNO DELLA SOCIETA'	
ART. 22	
ORGANI SOCIALI	
Sono organi della società:	
a) l'assemblea dei soci;	
b) l'organo amministrativo;	
c) l'organo di controllo, se nominato.	
SEZIONE I - DECISIONE DEI SOCI	
ART. 23	
DECISIONI DEI SOCI	
I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza:	
1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi dei	

	precedenti articoli 20 e 21 del presente statuto;
	2) nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato e il numero degli amministratori, nel rispetto del successivo art. 29 del presente statuto, ovvero di un amministratore unico;
	3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale;
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dell'Organo di controllo di cui all'artt. 2477 del Codice Civile con determinazione delle competenza e dei compensi spettanti; deliberazione dell'eventuale revoca dell'Organo di controllo;
	5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un revisore;
	6) approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 c.c.;
	7) deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
	8) deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;
	9) modificazioni dell'atto costitutivo. In tal caso il verbale è redatto da notaio e si applica l'art. 2436 del codice civile;
	10) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
	I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un

	terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi	
	dell'art. 2479 bis del codice civile.	
	ART. 24	
	DIRITTO DI VOTO	
	Ogni socio lavoratore che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e	
	non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ha diritto di partecipare alle	
	decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al diritto di voto previste a norma	
	del presente statuto.	
	ART. 25	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio	
	italiano.	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente	
	l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della	
	data e ora della convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che	
	garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino	
	ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando	
	l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima	
	dell'adunanza.	
	In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita	
	quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti gli amministratori e sindaci o il	
	revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare	
	quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli	

amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel precedente articolo 20) del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

ART. 26

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita quando intervengano la metà più uno dei voti spettanti ai soci lavoratori.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa ed il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di approvazione dei regolamenti di cui all'art. 2521 codice civile e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, con il voto favorevole del sessanta per cento dei voti spettanti ai soci presenti.

ART. 27

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti;

il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

SEZIONE II AMMINISTRATORI

ART. 28

ORGANO AMMINISTRATIVO

La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci lavoratori che possono eleggere uno o più amministratori.

L'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci.

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea dei soci, e sono rieleggibili

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico,

nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 29

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Se i soci lavoratori nominano più amministratori, la cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione che si compone di tre consiglieri.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.

Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o consigliere presente più anziano in età.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri, i sindaci effettivi ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un

	danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori.	
	ART. 30	
	SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione il consiglio	
	provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori	
	nominati con decisione dei soci lavoratori e gli amministratori così nominati restano	
	in carica fino alla successiva decisione dei soci.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci,	
	quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla	
	sostituzione dei mancanti.	
	ART. 31	
	RAPPRESENTANZA SOCIALE	
	Al Presidente del consiglio di amministrazione o all'Amministratore unico spetta la	
	rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto	
	sociale.	
	Il Presidente o l'Amministratore unico è perciò autorizzato a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi	
	titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive	
	riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano	
	al Vice-Presidente.	
	Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, o	
	l'Amministratore unico possono delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad	

	un altro amministratore, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o	
	a soggetti terzi.	
	SEZIONE III – ORGANO DI CONTROLLO	
	ART. 32	
	CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE	
	La nomina del collegio sindacale, nel rispetto delle norme di legge, è obbligatoria	
	nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 del cod civ., nonché	
	quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi; nei suddetti casi si	
	applicano le norme sulla società per azioni ed il controllo contabile è esercitato dal	
	collegio sindacale.	
	ART. 33	
	COLLEGIO SINDACALE	
	NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA	
	Il collegio sindacale, qualora nominato nei casi obbligatori di cui al secondo comma	
	del precedente articolo, è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente articolo ed	
	del successivo art. 34).	
	Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in	
	possesso dei requisiti di legge.	
	I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel	
	rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero	
	indisponibili nel corso del mandato.	
	Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La	
	cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il	

	collegio è stato ricostituito.	
	ART. 34	
	COMPETENZA E RIUNIONI	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	Il collegio sindacale esercita inoltre il controllo contabile, qualora l'assemblea dei	
	soci non abbia diversamente disposto.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve	
	redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.	
	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei	
	sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare	
	specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale determinato dai	
	diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente statuto. Dovranno, inoltre,	
	documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni	
	ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che	
	rappresentino la misura di un quinto.	
	La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere	
	promossa da almeno un decimo dei soci.	

	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 35	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	SCIoglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne	
	daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso	
	l'Ufficio del Registro delle Imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo	
	scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le	
	modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di	
	pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza	
	della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con	
	particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche	
	di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del	
	valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,	
	in funzione del migliore realizzo.	
	Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la	
	liquidazione della società.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione,	
	occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera	